



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti



## COMITATO LOCALE DI TOLMEZZO

Stagione sportiva 2007/2008

### COMUNICATO UFFICIALE N° 1 DEL 3 LUGLIO 2007

#### 1) COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Trascriviamo qui di seguito comunicazione della F.I.G.C. relativa alle disposizioni impartite dalla Segreteria Federale sulla base degli accordi intercorsi con l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C., in materia di **“Tesseramento calciatori privi di cittadinanza italiana già tesserati con vincolo del settore giovanile”**.

*“Facendo seguito ai colloqui intercorsi con l'Ufficio Tesseramento F.I.G.C., si comunica che, a decorrere dalla stagione sportiva 2007/2008, gli uffici tesseramento dei Comitati Regionali e delle Divisioni della L.N.D., sono autorizzati a procedere all'emissione delle “Richieste di Tesseramento” per i calciatori privi di cittadinanza italiana, già tesserati nella precedente stagione sportiva con vincolo del Settore giovanile, in analogia alla procedura applicata per i calciatori tesserati con vincolo da dilettante. Sarà competenza dell'ente periferico interessato, concedere l'autorizzazione al tesseramento del calciatore privo di cittadinanza italiana, all'esito della verifica sulla completezza ed esattezza della documentazione richiesta dalla vigente normativa in materia.”*

#### 2) COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

##### 2.1) COMUNICATO UFFICIALE N. 192 L.N.D.

Con plico a parte viene inviato il C.U. N. 192 della L.N.D. riportante il C.U. N. 19/A della F.I.G.C. inerente il nuovo Codice di Giustizia Sportiva.

##### 2.2) COMUNICATO UFFICIALE N. 193 L.N.D.

E' a disposizione presso lo scrivente Comitato Regionale il C.U. n. 193 della L.N.D. riportante il C.U. N. 20/A della F.I.G.C. inerente i nuovi Principi Informativi per il Regolamento dell'A.I.A.

##### 2.3) COMUNICATO UFFICIALE N. 194 L.N.D.

E' a disposizione presso lo scrivente Comitato Regionale il C.U. n. 194 della L.N.D. riportante il C.U. N. 21/A della F.I.G.C. inerente il nuovo Regolamento dell'A.I.A.

##### 2.4) COMUNICATO UFFICIALE N. 195 L.N.D.

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. n. 195 della L.N.D.:

Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. N. 22/A, della F.I.G.C., inerente modifiche regolamentari delle N.O.I.F., del Regolamento del Settore Tecnico e del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 GIUGNO 2007

**COMUNICATO UFFICIALE N. 22/A**

Il Consiglio Federale

- esaminate le proposte di modifica degli artt. 31, 38, 96, 101 e 103 delle N.O.I.F., degli artt. 25 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art. 24 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico;
- visto l'art. 27 dello Statuto

d e l i b e r a

di approvare le modifiche agli articoli 31, 38, 96, 101 e 103 delle N.O.I.F., 25 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico e 24 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico secondo il testo allegato sub a)

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 GIUGNO 2007

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

All: a)

**N.O.I.F.**

<b>VECCHIO TESTO</b>	<b>NUOVO TESTO</b>
<p><b>Art. 31</b> <b>I "giovani"</b></p> <p>1. Sono qualificati "giovani" i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno e che al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 16° anno.</p> <p>2. I calciatori "giovani" possono essere tesserati per società associate nelle Leghe ovvero per società che svolgono attività esclusiva nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.</p> <p>3. Il calciatore "giovane", è vincolato alla società per la quale è tesserato per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale è libero di diritto. Tuttavia il calciatore in età dai 12 ai 14 anni può assumere vincolo biennale con la società per la quale chiede il tesseramento o, nel corso della stagione sportiva, per la stessa società per la quale è già tesserato con il vincolo annuale.</p> <p>Eventuali risoluzioni del vincolo biennale,</p>	<p><b>Art. 31</b> <b>I "giovani"</b></p> <p>1. INVARIATO</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. Il calciatore "giovane", è vincolato alla società per la quale è tesserato per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale è libero di diritto. <del>Tuttavia il calciatore in età dai 12 ai 14 anni può assumere vincolo biennale con la società per la quale chiede il tesseramento o, nel corso della stagione sportiva, per la stessa società per la quale è già tesserato con il vincolo annuale.</del></p> <p><del>Eventuali risoluzioni del vincolo biennale,</del></p>

richieste per rendere il più possibile agevole lo svolgimento dell'attività del giovane calciatore, vengono inappellabilmente decise dalla Commissione Premi Preparazione di cui all'art. 96, comma 3, delle presenti norme.

### **Art. 38**

#### **Il tesseramento dei tecnici**

1. I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività.

2. Le Leghe professionistiche provvedono agli adempimenti relativi al visto di esecutività degli eventuali contratti economici.

3. Il tesseramento ha validità per la sola stagione sportiva per la quale è richiesto, indipendentemente dalla durata degli accordi contrattuali.

4. Nel corso della stessa stagione sportiva i tecnici, salvo diversa ipotesi prevista dall'accordo collettivo con l'Associazione di categoria, non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una società.

Tale preclusione non opera per i preparatori atletici, medici sociali e operatori sanitari ausiliari che, nella stessa stagione sportiva, abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro contratto con una società e vogliano tesserarsi con altra società per svolgere rispettivamente l'attività di preparatore atletico, medico sociale e operatore sanitario ausiliario. Inoltre i tecnici, già tesserati prima dell'inizio dei Campionati di Serie A e B con incarico diverso da quello di allenatore responsabile della I squadra presso Società della L.N.P., possono essere autorizzati dal Settore Tecnico, previa risoluzione consensuale del contratto economico in essere, ad effettuare un secondo tesseramento nella stessa stagione sportiva solo nell'ambito di Società appartenenti alla medesima L.N.P. con l'incarico di responsabile della I squadra.

~~richieste per rendere il più possibile agevole lo svolgimento dell'attività del giovane calciatore, vengono inappellabilmente decise dalla Commissione Premi Preparazione di cui all'art. 96, comma 3, delle presenti norme.~~

#### **Norma Transitoria**

**Restano invariate le scadenze per i vincoli biennali in essere alla data di entrata in vigore del nuovo comma 3.**

### **Art. 38**

#### **Il tesseramento dei tecnici**

**1. Invariato**

**2. Invariato**

**3. Invariato**

4. Nel corso della stessa stagione sportiva i tecnici, salvo **il disposto di cui all'art. 30, comma 2 del Regolamento del Settore tecnico**, nonché quanto disciplinato negli accordi collettivi fra l'Associazione di categoria e le **Leghe Professionistiche o nei protocolli d'intesa conclusi fra tale Associazione e la Lega Nazionale dilettanti e ratificati dalla FIGC**, non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una società. Tale preclusione non opera per i preparatori atletici, medici sociali e operatori sanitari ausiliari che, nella stessa stagione sportiva, abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro contratto con una società e vogliano tesserarsi con altra società per svolgere rispettivamente l'attività di preparatore atletico, medico sociale e operatore sanitario ausiliario. Inoltre i tecnici, già tesserati prima dell'inizio dei Campionati di Serie A e B con incarico diverso da quello di allenatore responsabile della I squadra presso Società della L.N.P., possono essere autorizzati dal Settore Tecnico, previa risoluzione consensuale del contratto economico in essere, ad effettuare un secondo tesseramento nella stessa stagione sportiva solo nell'ambito di Società appartenenti alla

medesima L.N.P. con l'incarico di responsabile della I squadra.

5. I tecnici possono assumere impegni preliminari di tesseramento a favore di una società per la stagione sportiva successiva soltanto se abbiano risolto ogni rapporto con la società per la quale è in corso un tesseramento oppure se è giunto a conclusione il Campionato da questa disputato. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'accordo Collettivo o del Contratto-tipo.

6. Per quanto non previsto nelle presenti norme si applicano le disposizioni delle norme sull'ordinamento del Settore Tecnico.

#### **Art. 96**

#### **Premio di preparazione**

1. Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale o biennale, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro – raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti di seguito indicati:

OMISSIS

Le società della Lega Nazionale Professionisti non hanno diritto al “premio di preparazione”, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società appartenenti alla stessa Lega.

2. Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale o biennale nell’arco degli ultimi tre anni. Nel caso di unica società titolare del vincolo, alla stessa compete il premio per l’intero. Il vincolo del calciatore per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto

#### **5. Invariato**

#### **Art. 96**

#### **Premio di preparazione**

1. Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale ~~o biennale~~, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro – raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti di seguito indicati:

OMISSIS

Le società della Lega Nazionale Professionisti non hanno diritto al “premio di preparazione”, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società appartenenti alla stessa Lega.

2. Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale ~~o biennale~~ nell’arco degli ultimi tre anni. Nel caso di unica società titolare del vincolo, alla stessa compete il premio per l’intero. Il vincolo del calciatore per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio.

al premio.

3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi Preparazione, i cui componenti sono nominati per ogni stagione sportiva dal Presidente Federale, d'intesa con il Vice-Presidente, sentito il Consiglio Federale. Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti la Commissione Vertenze Economiche.

L'accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C..

Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi Preparazione deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti;

al ricorso vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l'invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle società aventi diritto e in caso dell'accoglimento del ricorso, la Commissione provvede, per il tramite delle Leghe e dei Comitati Regionali, al sollecito prelievo della somma a carico della società obbligata.

Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso.

Alla suddetta memoria andranno allegate le ricevute comprovanti la spedizione alla società ricorrente, nonché l'eventuale lettera liberatoria attestante l'intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale.

Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall'organo deliberante.

La Commissione è composta dal Presidente, da un Vice-Presidente e da otto componenti ed è validamente costituita con la presenza del Presidente e di quattro componenti

3. INVARIATO

4. INVARIATO

designati per ogni singolo procedimento dal Presidente o da chi ne fa le veci, tra tutti i componenti in carica, compreso il Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento, a procedimento iniziato, di uno dei membri designati, il Presidente può procedere alla sua sostituzione in via definitiva con altro componente che abbia assistito fin dall'inizio al procedimento stesso.

4. Il diritto al premio di preparazione si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.

#### **Art. 101**

#### **I trasferimenti temporanei dei calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie”**

1. Il trasferimento temporaneo ha durata pari ad una sola stagione sportiva e lo stesso calciatore non può essere trasferito a titolo temporaneo per più di due stagioni sportive consecutive.

2. Il calciatore “non professionista” o “giovane dilettante” non può essere trasferito a titolo temporaneo per due stagioni sportive consecutive alla stessa società.

3. E' ammesso il rinnovo tra società, per la stagione successiva, del trasferimento temporaneo dello stesso calciatore “giovane di serie”, salvo rifiuto da parte di quest'ultimo.

4. Le Leghe possono limitare il numero di calciatori che ogni società può tesserare per trasferimento a titolo temporaneo e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età.

5. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non professionisti” o “giovani dilettanti” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo.

Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato entro e non oltre il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le

#### **Art. 101**

#### **I trasferimenti temporanei dei calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie”**

1. Il trasferimento temporaneo **ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva** e lo stesso calciatore non può essere trasferito a titolo temporaneo per più di due stagioni sportive consecutive.

2. INVARIATO

3. ABROGATO

4. INVARIATO

5. INVARIATO

6. INVARIATO

cessioni suppletive.

6. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori "giovani di serie" è consentito, a favore della società cessionaria, il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del calciatore, a condizione: a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l'importo convenuto; c) che la scadenza del particolare vincolo sportivo del calciatore non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, con la precisazione dell'importo corrispettivo, da esercitarsi nel caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.

6.bis Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani dilettanti" da Società dilettantistiche a Società professionistiche è consentito, a favore della Società cessionaria il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del calciatore, a condizione:

a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento;  
b) che sia precisato l'importo convenuto.

7. Negli accordi di trasferimento possono essere inserite clausole che prevedano un premio di valorizzazione a favore della società cessionaria determinato con criteri analiticamente definiti.

8. Nel corso della stessa stagione sportiva il calciatore "giovane di serie", trasferito a titolo temporaneo, può essere ulteriormente trasferito allo stesso titolo e per una sola volta nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale con l'espresso consenso della originaria società cedente. In tal caso le clausole relative alla opzione e controopzione, eventualmente inserite nell'originario accordo di trasferimento temporaneo, sono risolte di diritto. Salvo espresso patto contrario tra le società interessate, il premio di valorizzazione inserito nell'originario accordo di trasferimento

6.bis INVARIATO

7. Negli accordi di trasferimento possono essere inserite clausole che prevedano un premio di valorizzazione a favore della società cessionaria determinato con criteri analiticamente definiti **da erogare, attraverso la Lega competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.**

**8.Soltanto nel secondo periodo della campagna trasferimenti,** il calciatore "giovane di serie", trasferito a titolo temporaneo **nel primo periodo della campagna trasferimenti,** può essere trasferito allo stesso titolo con l'espresso consenso della originaria società cedente. In tal caso le clausole relative alla opzione e controopzione, eventualmente inserite nell'originario accordo di trasferimento temporaneo, sono risolte di diritto. Salvo espresso patto contrario tra le società interessate, il premio di valorizzazione inserito nell'originario accordo di trasferimento temporaneo viene considerato non apposto.

temporaneo viene considerato non apposto.

9. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

### **Art. 103**

#### **Le cessioni temporanee di contratto**

1. La cessione temporanea del contratto con il calciatore "professionista" ha durata pari ad una sola stagione sportiva ed è ammesso il rinnovo tra le stesse società per la stagione successiva.

2. A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione:

a) che tale diritto di opzione risulti nell'accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto;

b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;

c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore un contratto economico di durata almeno biennale. La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria. Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.

2.bis. La clausola relativa al diritto di opzione di cui al precedente comma 2 può essere accompagnata da accordo di partecipazione a condizione:

a) che tale accordo, redatto nel rispetto dell'art. 102 bis con indicazione del corrispettivo convenuto per il diritto di partecipazione, nonché delle condizioni economiche nell'ipotesi in cui l'accordo di

9. INVARIATO

### **Art. 103**

#### **Le cessioni temporanee di contratto**

1. La cessione temporanea del contratto con il calciatore "professionista" ~~ha durata pari ad una sola stagione sportiva ed è ammesso il rinnovo tra le stesse società per la stagione successiva~~ **ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva .**

2. INVARIATO

2.bis. INVARIATO

<p>partecipazione venga definito a favore della società cedente, risulti nell'accordo di cessione temporanea;</p> <p>b) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore un contratto economico di durata almeno triennale.</p> <p>3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano un premio di valorizzazione a favore della società cessionaria, determinato con criteri analiticamente definiti.</p> <p>4. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti comma sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.</p> <p>5. Le Leghe possono limitare il numero dei calciatori che ogni società può tesserare per cessione temporanea di contratto e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età.</p> <p>6. Nel corso della stessa stagione sportiva è consentito, nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale, la cessione temporanea del contratto con il calciatore "professionista", già oggetto di altra cessione temporanea con l'espresso consenso della originaria società. In tal caso le clausole relative ad opzione e controopzione eventualmente inserite nell'originaria cessione di contratto temporaneo sono risolte di diritto. Salvo espresso patto contrario tra le Società interessate, il premio di valorizzazione inserito nell'originale accordo di trasferimento temporaneo viene considerato come non apposto.</p>	<p>3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano un premio di valorizzazione a favore della società cessionaria, determinato con criteri analiticamente definiti <b>da erogare attraverso la Lega competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.</b></p> <p>4. INVARIATO</p> <p>5. INVARIATO</p> <p><b>6. Soltanto nel secondo periodo della campagna trasferimenti, è consentita, la cessione temporanea del contratto con il calciatore "professionista", già oggetto di altra cessione temporanea nel primo periodo della campagna trasferimenti con l'espresso consenso della originaria società. In tal caso le clausole relative ad opzione e controopzione eventualmente inserite nell'originaria cessione di contratto temporaneo sono risolte di diritto. Salvo espresso patto contrario tra le Società interessate, il premio di valorizzazione inserito nell'originale accordo di trasferimento temporaneo viene considerato come non apposto.</b></p>
--	---

## REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;"><b>Art. 25</b> <b>Allenatori di Base</b></p> <p>1. Gli Allenatori di Base sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e di squadre giovanili di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti, alla Lega Professionisti Serie C, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e ad operare nei centri di Avviamento allo Sport e nelle Scuole di Calcio.</p> <p>2. L'abilitazione ad Allenatori di Base si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi centrali, regionali o provinciali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alle strutture periferiche della Lega Nazionale Dilettanti in modo coordinato con le strutture periferiche del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.</p> <p>3. La richiesta di partecipazione ai Corsi centrali è inoltrata al Settore Tecnico. La richiesta di partecipazione ai Corsi regionali e provinciali deve essere inoltrata al Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti territorialmente competente e per conoscenza al Comitato Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.</p> <p>4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere al Corso sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente Delegato. Costituisce titolo particolare per la valutazione la partecipazione a gare ufficiali della squadra Nazionale A.</p> <p>5. Possono acquisire, a domanda, la qualifica di Allenatore di Base coloro che, in possesso del titolo di Allenatore di 3a categoria, partecipano con esito positivo ad un Corso integrativo organizzato dal Settore Tecnico centralmente o per il tramite delle strutture</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 25</b> <b>Allenatori di Base</b></p> <p>1. INVARIATO</p> <p>2. L'abilitazione ad Allenatori di Base si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi centrali, regionali o provinciali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alle strutture periferiche della Lega Nazionale Dilettanti <b>o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio</b>, in modo coordinato con le strutture periferiche del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica</p> <p>3. INVARIATO</p> <p>4. INVARIATO</p> <p>5. INVARIATO</p>

periferiche della Lega Nazionale Dilettanti, d'intesa con il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, che completerà il programma degli studi previsto per il conseguimento del diploma di Allenatore di Base.

6. Possono acquisire, a domanda, la qualifica di Allenatore di Base coloro che, in possesso del titolo di Istruttore di Giovani Calciatori, partecipano con esito positivo ad un Corso integrativo organizzato dal Settore Tecnico per il tramite delle strutture periferiche del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, d'intesa con la Lega Nazionale Dilettanti, che completerà il programma degli studi previsto per il conseguimento del diploma di Allenatore di Base.

7. Per l'ammissione ai Corsi Integrativi previsti ai punti 5) e 6), i criteri di valutazione delle domande, la durata, le quote d'iscrizione e partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere al Corso sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente Delegato.

8. Tutti gli Allenatori già iscritti nei ruoli del Settore Tecnico con entrambe le qualifiche di Istruttore di Giovani Calciatori e di Allenatore di 3a Categoria assumeranno la qualifica di Allenatore di Base.

#### **Art. 38 Preclusioni e sanzioni**

1. I tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse, fatta eccezione per eventuali ipotesi previste dagli accordi collettivi con l'associazione di categoria riconosciuta dalla F.I.G.C., nonché per quanto previsto dal comma 2 dell'art. 30. Tale preclusione non opera per i Preparatori Atletici, medici sociali ed operatori sanitari che, nella stessa stagione sportiva, abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro contratto per una società e vogliano tesserarsi con altra società per svolgere rispettivamente l'attività di preparatore atletico, medico sociale e operatore sanitario.

6. INVARIATO

7. INVARIATO

8. INVARIATO

#### **Art. 38 Preclusioni e sanzioni**

1. I tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse, fatta eccezione per eventuali ipotesi previste negli accordi collettivi tra le Leghe Professionistiche e l'associazione di categoria riconosciuta dalla F.I.G.C. **o nei protocolli d'intesa conclusi fra tale Associazione e la Lega Nazionale dilettanti e ratificati dalla FIGC** nonché per quanto previsto dal comma 2 dell'art. 30. Tale preclusione non opera per i Preparatori Atletici, medici sociali ed operatori sanitari che, nella stessa stagione sportiva, abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro contratto per una società e vogliano tesserarsi con altra società per svolgere rispettivamente l'attività di preparatore atletico, medico sociale e operatore sanitario.

<p>Inoltre i tecnici, già tesserati prima dell'inizio dei campionati di serie A e B con incarico diverso da quello di allenatore responsabile della prima squadra presso società della L.N.P., possono essere autorizzati dal Settore Tecnico, previa risoluzione consensuale del contratto economico in essere, ad effettuare un secondo tesseramento nella stessa stagione sportiva nell'ambito di società appartenenti alla medesima L.N.P. con l'incarico di responsabile della prima squadra.</p>	<p>Inoltre i tecnici, già tesserati prima dell'inizio dei campionati di serie A e B con incarico diverso da quello di allenatore responsabile della prima squadra presso società della L.N.P., possono essere autorizzati dal Settore Tecnico, previa risoluzione consensuale del contratto economico in essere, ad effettuare un secondo tesseramento nella stessa stagione sportiva nell'ambito di società appartenenti alla medesima L.N.P. con l'incarico di responsabile della prima squadra.</p>
<p>2. Ai Tecnici è vietato di prestare la loro opera, sia pure temporanea ed occasionale, a favore di società per le quali non hanno titolo a tesserarsi.</p>	<p>2. INVARIATO</p>
<p>3. Ai Tecnici inquadrati nell'Albo del Settore Tecnico è fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori. Essi sono soltanto legittimati a fornire alle società di appartenenza la loro consulenza di natura esclusivamente tecnica.</p>	<p>3. INVARIATO</p>
<p>4. Ai Tecnici è altresì vietato di svolgere mansioni riservate, in base al presente Regolamento, a Tecnici di categoria superiore, senza la specifica autorizzazione in deroga, di competenza del Comitato Esecutivo.</p>	<p>4. INVARIATO</p>
<p>5. Il Comitato Esecutivo, tenuto conto dell'esito egli eventuali giudizi disciplinari, può revocare eventuali autorizzazioni o deroghe già rilasciate.</p>	<p>5. INVARIATO</p>
<p>6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico.</p>	<p>6. INVARIATO</p>

## REGOLAMENTO SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;"><b>Art. 24</b> <b>Tesseramento e vincolo dei calciatori</b></p> <p>1. All'attività organizzata dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica partecipano i calciatori tesserati come "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di Serie", secondo le</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 24</b> <b>Tesseramento e vincolo dei calciatori</b></p> <p>1. INVARIATO</p>

<p>modalità indicate agli artt. 31, 32 e 33 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..</p> <p>2. Il tesseramento dei calciatori partecipanti alle attività organizzate dal Settore si effettua secondo le disposizioni contenute nelle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. Il tesseramento dei calciatori partecipanti alle attività scolastiche si effettua con le modalità convenute annualmente con i competenti organi del C.O.N.I. e delle istituzioni scolastiche.</p> <p>3. Il tesseramento come “giovane” vincola il calciatore alla società fino al termine della stagione sportiva, salvo quanto previsto dagli artt. 31, 32 e 33 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..</p>	<p>2. INVARIATO</p> <p>3. Il tesseramento come “giovane” vincola il calciatore alla società fino al termine della stagione sportiva. <del>salvo quanto previsto dagli artt. 31, 32 e 33 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..</del></p>
---	---

**2.5) COMUNICATO UFFICIALE N. 195 L.N.D.**

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. n. 197 della L.N.D.:

Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. N. 24/A, della F.I.G.C., inerente la nomina della Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 GIUGNO 2007

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

**COMUNICATO UFFICIALE N. 24/A**

Il Consiglio Federale

- preso atto delle designazioni dei due componenti della Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva formulate del Presidente del CONI;
- sentita la proposta del Presidente Federale per la nomina del Presidente e degli altri due componenti della Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 34, comma 2, dello Statuto Federale

n o m i n a

la Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva che sarà così composta:

Prof. Pasquale DE LISE	Presidente
Dott. Francesco Saverio BORRELLI	Componente
Prof. Cesare MIRABELLI	Componente
Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI	Componente designato CONI
Dott. Raffaele SQUITIERI	Componente designato CONI

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 GIUGNO 2007

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

### 3) COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

#### Segreteria

#### 3.1) TERMINE TESSERAMENTO

Si ritiene utile riproporre il testo del C.U. N. 8/A della F.I.G.C. già pubblicato sul C.U. N. 49 del 10.05.2007 dello scrivente Comitato Regionale inerente i termini e le modalità stabiliti dalla L.N.D. per l'invio delle liste di svincolo, per le variazioni di tesseramento e per i trasferimenti fra Società del settore dilettantistico e fra queste e Società del settore professionistico, da valere per la stagione sportiva 2007/2008.

#### COMUNICATO UFFICIALE N. 8/A

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2007/2008

#### 1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

##### a) Calciatori "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) può essere richiesto, in deroga all'art. 39.1 delle N.O.I.F., fino al 31 maggio 2008.

La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o i Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

##### b) Calciatori "non professionisti"

Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo), può essere effettuato:

- da *lunedì 2 luglio 2007* a *lunedì 31 marzo 2008* (ore 19.00)

La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

##### c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, B, C/1 e C/2 e richiedere il conseguente tesseramento:

- da *lunedì 2 luglio* a *martedì 31 luglio 2007* (ore 19.00) - autonoma sottoscrizione-
- da *mercoledì 1° agosto* a *venerdì 31 agosto 2007* (ore 19.00) – con consenso della società dilettantistica –
- da *venerdì 4 gennaio* a *giovedì 31 gennaio 2008* (ore 19.00) – con consenso della società dilettantistica –

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.

#### 2. Trasferimento di calciatori "giovani dilettanti" e "non professionisti" tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

- a) da *lunedì* 2 luglio a *giovedì* 20 settembre 2007 (ore 19.00)
- b) da *venerdì* 26 ottobre a *mercoledì* 14 novembre 2007 (ore 19.00)

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.)

Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.

Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso i Comitati Provinciali della Regione di appartenenza della Società cessionaria.

3. **Trasferimenti di calciatori "Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di Serie A, B, C/1 e C/2**

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, B, C/1 e C/2 può avvenire nei seguenti distinti periodi:

- a) da *lunedì* 2 luglio a *venerdì* 31 agosto 2007 (ore 19.00)
- b) da *venerdì* 4 gennaio a *giovedì* 31 gennaio 2008 (ore 19.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.

4. **Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie" da Società di Serie A, B, C/1 e C/2 a società dilettantistiche**

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di A, B, C/1 e C/2 a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:

- a) da *lunedì* 2 luglio a *venerdì* 31 agosto 2007 (ore 19.00)
- b) da *venerdì* 4 gennaio a *giovedì* 31 gennaio 2008 (ore 19.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.

Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso i Comitati Provinciali della Regione di appartenenza della Società cessionaria.

5. **Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale**

Le richieste di tesseramento a favore di società dilettantistiche, da parte di calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, possono avvenire:

- da *lunedì* 2 luglio a *lunedì* 31 dicembre 2007 (ore 13.00)

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso le Divisioni o i Comitati Regionali di competenza, oppure spedite a mezzo posta. In quest'ultimo caso il tesseramento decorre dalla data di spedizione del plico postale, semprechè lo stesso pervenga entro il 10 gennaio 2008.

6. **Calciatori stranieri provenienti o provenienti da Federazione estera**

La società di Lega Nazionale Dilettanti può tesserare, entro il 31 dicembre, e schierare in campo un solo calciatore straniero proveniente o proveniente da Federazione estera purché sia documentato quanto previsto dall'art. 40, comma 11, punto 1) e 2), delle N.O.I.F..

La richiesta di tesseramento deve essere inoltrata presso l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. di Roma. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

In virtù delle direttive rese note dalla FIFA in ordine all'art. 4 (allegato 3 del Regolamento dello status e transfert dei calciatori), i calciatori provenienti da Federazione estera, non possono essere acquisiti in prestito da società dilettantistiche.

7. **Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari**

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) **Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)**

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate o inoltrate, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle Divisioni od ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:

- da *lunedì* 2 luglio a *lunedì* 16 luglio 2007 (ore 19.00)

(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)

Liste di svincolo suppletive

- da *sabato* 1° dicembre a *lunedì* 17 dicembre 2007 (ore 19.00)

(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 18 dicembre 2007.

b) **Art. 117 delle N.O.I.F. (comma 5)**

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato di Serie C/2 al Campionato Nazionale Dilettanti, può essere sottoscritto:

- da *lunedì* 2 luglio a *venerdì* 31 agosto 2007 (ore 19.00) – autonoma sottoscrizione

- da *venerdì* 4 gennaio a *giovedì* 31 gennaio 2008 (ore 19.00) – con consenso della società dilettantistica

c) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati e le Divisioni della Lega Nazionale Dilettanti, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2008 (ore 19.00).

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal 1° luglio 2008.

TERMINI E MODALITA' STABILITI DAL SETTORE PER L'ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI "GIOVANI"

Art. 107 delle Norme Organizzative Interne (svincolo per rinuncia)

I calciatori "Giovani" tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da inoltrare o depositare, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:

- da *sabato* 1° dicembre a *lunedì* 17 dicembre 2007 (ore 19.00).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 18 dicembre 2007.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 MAGGIO 2007

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

**3.2) RINNOVO DELLE POSIZIONI DI TESSERAMENTO CALCIATORI STRANIERI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008**

**Status 80 calciatori tesserati nelle stagioni sportive 2001/2002 - 2002/2003 - 2003/2004 (primo tesseramento in Italia) possono essere trasferiti e svincolati.**

▪ Il tesseramento può essere effettuato nei termini stabiliti dal C.U. della F.I.G.C. n° 8/A del 03.05.2007

*Alla richiesta di trasferimento o di tesseramento da lista di svincolo, dovrà essere allegata la documentazione sottoindicata:*

**Calciatori extracomunitari**

- Certificato di residenza del calciatore in corso di validità
- Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (copia della richiesta del rinnovo)

**Calciatori comunitari**

- Certificato di residenza in corso di validità

*Per i **minori**, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento da lista di svincolo o di trasferimento la documentazione sottoindicata:*

**Calciatori extracomunitari**

- Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità (il calciatore deve risultare residente insieme ai genitori).

- Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (copia della richiesta del rinnovo).
- Permesso di soggiorno dei genitori
- I minori con cittadinanza non UE o EEE (Regolamento FIFA) devono essere residenti in Italia insieme al nucleo familiare ed i genitori devono essere in Italia per motivi indipendenti dal calcio.
- Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento l'atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale.

### **Calciatori comunitari**

- Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità

### ***N.B. L'eventuale documentazione integrativa dovrà essere richiesta alla Società con comunicazione scritta***

- La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento **NON** determina la decorrenza del tesseramento
- Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che dovrà essere resa nota alla Società con comunicazione scritta (copia della comunicazione dovrà essere trasmessa alla Segreteria della LND)

### **Status 7 (extracomunitari) e 20 (comunitari) tesseramento annuale (un solo calciatore od una sola calciatrice per Società)**

- La richiesta di tesseramento **deve essere spedita entro il 31 Dicembre** della stagione sportiva in corso
- I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti
- La residenza del calciatore **deve** essere nel Comune sede della Società che intende tesserarlo o nel Comune della stessa Provincia o Provincia limitrofa

#### *Documenti da allegare alla richiesta per calciatori extracomunitari status 7:*

- Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (copia della richiesta del rinnovo)
- Certificato di residenza del calciatore in corso di validità
- Documentazione comprovante attività di *lavoro* (dichiarazione del datore di lavoro certificata dall'Ente competente attestante la regolare assunzione) o di *studio* (certificato di iscrizione e frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità)

#### *Documenti da allegare alla richiesta per calciatori comunitari status 20:*

- Certificato di residenza del calciatore in corso di validità

*Per la protezione dei minori (Regolamento FIFA), alla richiesta di tesseramento dovrà essere allegata la documentazione sottoindicata:*

### **Calciatori extracomunitari**

- Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (copia della richiesta del rinnovo)

- Permesso di soggiorno dei genitori
- Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità (il calciatore minore deve risultare residente insieme ai genitori)
- Documentazione comprovante attività di *lavoro* (dichiarazione del datore di lavoro certificata dall'Ente competente attestante la regolare assunzione) o di *studio* (certificato di iscrizione e frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità)

### **Calciatori comunitari**

- Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità

**Si ricorda che i minori di 16 anni non possono presentare documentazione comprovante attività di lavoro.**

- Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento l'atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale

***N.B. L'eventuale documentazione integrativa dovrà essere richiesta alla Società con comunicazione scritta***

- La data di trasmissione o di consegna della richiesta di tesseramento **NON** determina la decorrenza del tesseramento
- Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che dovrà essere resa nota alla Società con comunicazione scritta (copia della comunicazione dovrà essere trasmessa alla Segreteria della LND)

**Status 70 (comunitari) e 71 (extracomunitari) mai tesserati all'estero primo tesseramento in Italia nella stagione sportiva 2004/2005 - tesseramento annuale**

- Il tesseramento può essere effettuato nei termini stabiliti dal C.U. n° 8/A del 03.05.2007
- I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti

*Per la protezione dei minori (Regolamento FIFA), alla richiesta di tesseramento dovrà essere allegata la documentazione sottoindicata:*

### **Calciatori extracomunitari**

- Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (copia della richiesta del rinnovo)
- Permesso di soggiorno dei genitori
- Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità (il calciatore deve risultare residente insieme ai genitori)
- Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento l'atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale

### **Calciatori comunitari**

- Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità

*Per i calciatori dal 18° anno di età, alla richiesta di tesseramento dovrà essere allegata la documentazione sottoindicata:*

### **Calciatori extracomunitari**

- Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (copia della richiesta del rinnovo)
- Certificato di residenza del calciatore in corso di validità

### **Calciatori comunitari**

- Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità

### ***N.B. L'eventuale documentazione integrativa dovrà essere richiesta alla Società con comunicazione scritta***

- La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento **NON** determina la decorrenza del tesseramento
- Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che dovrà essere resa nota alla Società con comunicazione scritta (copia della comunicazione dovrà essere trasmessa alla Segreteria della LND)

### **3.2) DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE**

La Commissione Disciplinare del Comitato Regionale del F.V.G., costituita dal cav. Alberto De Colle (Presidente), dall'avv. Silvio Franceschinis e dal per. Ivano Fornasier e con la partecipazione, per quanto di competenza, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Adriano Giordano, nel corso della riunione del 26 giugno 2007 ha assunto le seguenti decisioni:

#### **RICORSO A.S.D. MALBORGHETTO AVVERSO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DELLA SOCIETA' E DEI CALCIATORI D'AGOSTINA MICHELE, MICHELOTTI FABRIZIO E ZANITZER GIANLUCA.**

LA COMMISSIONE,

- Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara: A.C. RAVASCLETTO - A.S.D. MALBORGHETTO del 10.06.2007, valevole per il Campionato Carnico di 2<sup>a</sup> Categoria;
- Visto il C.U. N. 73 del Comitato Locale di Tolmezzo, nel quale venivano riportati i seguenti provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo:
  - squalifica per TRE giornate effettive di gara a carico di D'AGOSTINA Michele;
  - squalifica per TRE giornate effettive di gara a carico di MICHELOTTI Fabrizio;
  - squalifica per TRE giornate effettive di gara a carico di ZANITZER Gianluca;

tutte per *"comportamento antiregolamentare consistito in ingiurie e minacce proferite nei confronti dell'arbitro a fine gara"*

- Ammenda Euro 50,00.- alla Società per *"comportamento scorretto dei sostenitori"*;
- Letto il ricorso presentato dall'A.S.D. Malborghetto con il quale la Società manifesta il proprio dissenso, considerando i provvedimenti adottati assolutamente spropositati rispetto a quanto realmente accaduto;
- Sentito in fase dibattimentale il Presidente dell'A.S.D. Malborghetto signor Alberto Franz , che – nel ribadire quanto già espresso nel ricorso – ha precisato di essere stato personalmente presente allo svolgimento dei fatti in qualità di giocatore sostituito, ma di non aver sentito pronunciare dai tre tesserati le frasi riportate nel referto; ha affermato inoltre, conoscendo a fondo gli stessi, di *"poter escludere per loro cultura e stile"* che si siano resi colpevoli di quanto descritto dal direttore di gara;
- Ricordato, come già fatto altre volte, che il contenuto del referto arbitrale costituisce sempre **prova privilegiata** per il giudizio degli Organi di Disciplina;
- Valutato che quanto riportato sul referto, addebitato al calciatore Zanitzer , stante le *"reiterate e gravi minacce"*, non lasci spazio ad una riduzione del provvedimento, mentre può trovare un più benevolo accoglimento una riduzione della squalifica a carico dei calciatori D'Agostina e Michelotti;

P.Q.M.

- Riduce a DUE le giornate di squalifica a carico dei calciatori D'AGOSTINA Michele e MICHELOTTI Fabrizio (Malborghetto);
- Conferma la squalifica a carico del calciatore ZANITZER Gianluca (Malborghetto);
- Dichiara improponibile, in quanto non appellabile, la richiesta di annullamento o riduzione dell'ammenda a carico della Società Malborghetto;
- Dispone, in virtù del parziale accoglimento del ricorso, la restituzione della tassa reclamo.

#### 4) CAMPIONATO CARNICO 2006/2007

##### 4.1) "IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO"- ANTICIPO GARE

<b>12<sup>^</sup> ANDATA</b>		
<b>Sabato 07/07/2007</b>		
17.00	Prima Categoria	MOGGESE - ILLEGIANA
17.00	Seconda Categoria	RAVASCLETTO - RIGOLATO
20.30	Terza Categoria	NUOVA TARVISIO - TIMAUCLEULIS

##### 4.2) RISULTATI

###### GARE DEL 29/06/2007 - 11<sup>^</sup> ANDATA

<b>1<sup>^</sup> CATEGORIA</b>			<b>2<sup>^</sup> CATEGORIA</b>		
CEDARCHIS	PALUZZA	3 - 0	COMEGLIANS	SAN PIETRO	1 - 1
<b>3<sup>^</sup> CATEGORIA</b>					
ARDITA	- NUOVA TARVISIO	2 - 4			

###### GARE DEL 30/06/2007 - 11<sup>^</sup> ANDATA

<b>1<sup>^</sup> CATEGORIA</b>			<b>2<sup>^</sup> CATEGORIA</b>		
CAMPAGNOLA	-ENAL CERCIVENTO	1 - 0	AUDAX	- MALBORGHETTO	r.n.p.
ILLEGIANA	-CAVAZZO	1 - 0	LA DELIZIA	- VAL RESIA	4 - 0
MOBILIERI	-LAUCO	1 - 1	RAPID	- AMPEZZO	2 - 1
REAL IMPONZO/CADUNEA	-OVARESE	2 - 2	RIGOLATO	- TRASAGHIS	1 - 1
VELOX PAULARO	-MOGGESE	5 - 2	STALIS	- RAVASCLETTO	2 - 2
VILLA	-ARTA TERME	r.n.p.	VAL DEL LAGO	- EDERA	2 - 3

<b>3<sup>^</sup> CATEGORIA</b>		
AMARO	- BORDANO	0 - 2
FUS-CA	- STELLA AZZURRA	0 - 0
PONTEBBANA	- VAL FELLA	3 - 1
TIMAUCLEULIS	- SAPPADA	1 - 2
VERZEGNIS	- FOLGORE	1 - 2
Riposa:	ANCORA	

#### **4.3) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 3 luglio 2007, ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:

##### **1^ Categoria**

###### **A CARICO DI CALCIATORI**

###### **NON ESPULSI DAL CAMPO**

**Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 4^ ammonizione:** DE CRISTOFANO Carlo (Lauco) - CORADAZZI Rudi (Ovarese) - REPUTIN Fabio (Velox).

###### **A CARICO DI ALLENATORI**

DE SANDRE Gianni (Lauco): squalifica fino al 13.07.2007 per comportamento antiregolamentare consistito in reiterate proteste su decisioni arbitrali.

\*\*\*\*\*

###### **GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI**

CANTON Matteo (Paluzza) - SCARSINI Alessandro (Illegiana) - PERISUTTI Patrick (Real I.C.) - GREGORUTTI Michele (Mogese).

##### **2^ Categoria**

###### **A CARICO DI CALCIATORI**

###### **ESPULSI DAL CAMPO**

**Squalifica per una giornata effettiva di gara:** MENEANO Raffaele (Ravascletto).

###### **NON ESPULSI DAL CAMPO**

**Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 4^ ammonizione:** PRADETTO Francesco (San Pietro) - DE CRIGNIS Ivan (Ravascletto) - ROSSI Daniele (Val Del Lago) - CANDOTTI Romano e FACHIN Marco (Ampezzo) - CUMIN Giovanni e FERRAIUOLO Raffaele (Rapid).

\*\*\*\*\*

###### **GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI**

ROSSI Daniele e FANTI Fabio (Stalis) - MENEANO Raffaele e TREU Dario (Ravascletto) - MESSINA Alessandro (Rapid).

##### **3^ Categoria**

###### **A CARICO DI CALCIATORI**

###### **ESPULSI DAL CAMPO**

**Squalifica per due giornate effettive di gara:** MATIZ Luca (Timaucleulis).

**Squalifica per una giornata effettiva di gara:** COPETTI Alberto (Verzegnis).

###### **NON ESPULSI DAL CAMPO**

**Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 4^ ammonizione:** DORIGO Marino (Ardita) - FAUNER Amedeo (Sappada) - MARCUZZI Giuseppe (Verzegnis).

\*\*\*\*\*

## **GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI**

MATIZ Dario (Timaucleulis) - PASCHINI Valentino e MICELLI Massimo (Verzegnis) - BANO Raffaele (Folgore) - SCHIRATTI Alain (Val Fella).

### **4.3) SPOSTAMENTI GARE**

Si rende noto che sono stati autorizzati i seguenti spostamenti gare:

DATA	CATEG	GARA	ORARIO	CAMPO DI GIUOCO
07/07/2007	3 <sup>^</sup>	NUOVA TARVISIO - TIMAUCLEULIS	20.30	Comunale Tarvisio
14/07/2007	1 <sup>^</sup>	CAMPAGNOLA - ARTA TERME	20.30	Campo "T. Goi" - Gemona del Friuli

### **4.4) PAGAMENTO AMMENDE**

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale, dovranno essere interamente versate alla Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della F.I.G.C., Casella Postale 990 - c/o Ufficio Postale Trieste Centro / 34100 TRIESTE, entro e non oltre 10 gg. dalla pubblicazione del presente C.U.

## **5) COPPA CARNIA 2006/2007**

### **5.1) VARIAZIONE ORARIO GARA**

Premesso che alle ore 18.00 è in programma la gara del 2° turno del Campionato Giovanissimi Moggese - Timaucleulis, si dispone che la gara Moggese - Campagnola, in programma il 04/07/2007 alle ore 20.30, venga posticipata alle ore 21.00.

## **6) TORNEO UNDER 20 "ANTONIO DI MARINO"**

### **6.1) RISULTATI**

#### GARE DEL 28/06/2007

5 <sup>^</sup> GIORNATA		
ENAL CERCIVENTO	- CAVAZZO (*)	2 - 3
REAL IMPONZO/CADUNEA	- VILLA	6 - 1
SAPPADA	- MOBILIERI	5 - 1
VELOX PAULARO	- MOGGESE	4 - 3
Riposa:	ARTA TERME	

(\*) giocata il 29/06/2007

### **6.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 26 giugno 2007, ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:

#### **A CARICO DI CALCIATORI**

#### **ESPULSI DAL CAMPO**

**Squalifica per una giornata effettiva di gara:** MONOPOLI Rudy (Moggese).

\*\*\*\*\*

## **GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI**

PIOLI Gabriele (Moggese) - COLOMBA Maxim (Cavazzo).

### 6.3) GARE 6^ GIORNATA

Premesso che gli incontri che si disputano su campi provvisti di illuminazione hanno inizio alle ore 19.30, per evitare disguidi si trascrivono di seguito le gare della 5^ giornata:

6^ GIORNATA - 05/07/2007		
CAVAZZO	- ARTA TERME	18.30
MOBILIERI	- ENAL CERCIVENTO	18.30
MOGGESE	- REAL IMPONZO/CADUNEA	19.30
VILLA	- SAPPADA	19.30
Riposa:	VELOX PAULARO	

## ATTIVITA' AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

### 1) ATTIVITA' DI BASE – CENSIMENTO SCUOLE DI CALCIO

Si trascrive di seguito, per le Società che hanno provveduto in tempo utile agli adempimenti richiesti dal C.U. n. 1 del SGS - ROMA, la situazione "DEFINITIVA" delle tipologie di "SCUOLA DI CALCIO" per la Stagione Sportiva 2006/2007:

#### COMITATO PROVINCIALE DI TOLMEZZO

##### - Scuole di Calcio Qualificate

PRIX TOLMEZZO CARNIA A.S.D.

##### - Centri Calcistici di Base

CAVAZZO A.S.D., MOBILIERI SUTRIO A.S.D., OVARESE A.S.D., REAL IMPONZO CADUNEA A.S.D., STELLA AZZURRA CALCIO A.S.D., NUOVA TARVISIO A.S.D., PALUZZA A.D.C., TIMAUCLEULIS A.S.D., PONTEBBANA S.S.D., VILLA A.S.D., RIGOLATO A.S.D., EDERA ENEMONZO A.S.D., MOGGESE A.S.D.

### 2) CAMPIONATO GIOVANISSIMI 2006/2007

#### 2.1) RISULTATI

##### GARE DEL 28/06/2007 - 6^ RITORNO

GIRONE A		
REAL IMPONZO/CADUNEA	- TIMAUCLEULIS	1 - 2
RIPOSA	ARTA TERME	

##### GARE DEL 28/06/2007 - 4^ RITORNO

GIRONE B		
CAVAZZO	- EDERA	6 - 1
MOGGESE	- VILLA	6 - 1

##### GARE DEL 28/06/2007 - 6^ RITORNO

GIRONE A		
ARTA TERME	- ARDITA	1 - 2
TIMAUCLEULIS	- OVARESE	2 - 5
VELOX PAULARO	- REAL IMPONZO/CADUNEA	2 - 2
Riposa:	MOBILIERI	

##### GARE DEL 28/06/2007 - 4^ RITORNO

GIRONE B		
PONTEBBANA	- MOGGESE	2 - 1
EDERA	- NUOVA TARVISIO	2 - 4
VILLA	- CAVAZZO	1 - 1

## 2.2) **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

I Giudici Sportivi, avv. Luigi Pugnetti (effettivo) e la dott.ssa Orietta Lunazzi (sostituto), nella riunione del 03 luglio 2007, hanno adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:

### **A CARICO DI CALCIATORI**

#### **ESPULSI DAL CAMPO**

**Squalifica per una giornata effettiva di gara:** CEDOLINI Stefano (Real I.C. - gara del 27/06/2007 - scontata) - DONEDDU Alessandro (Timaucleulis - gara del 27/06/2007 - scontata) - CONCINA Claudio (Villa - gara del 28.06.2007 - scontata).

#### **NON ESPULSI DAL CAMPO**

**Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 4<sup>a</sup> ammonizione:** DI BERNARDO Simone (Moggeese - gara del 01/07/2007)

### **A CARICO DI DIRIGENTI**

MASCIA Gianluca (Nuova Tarvisio): inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 02.08.2007 per comportamento antiregolamentare consistito in reiterate ingiurie proferite nei confronti del direttore di gara.

## 2.3) **CLASSIFICA FINALE 1<sup>a</sup> FASE - GIRONE "A"**

N°	SOCIETA'	G.	V.	N.	P.	G.F.	G.S.	PUNTI
1	OVARESE	12	10	2	0	58	11	32
2	ARDITA	12	9	1	2	44	11	28
3	TIMAUCLEULIS	12	8	2	2	45	21	26
4	MOBILIERI	12	5	1	6	23	27	16
5	REAL I.C.	12	3	2	7	18	38	11
6	ARTA TERME	12	2	1	9	10	49	7
7	VELOX P.	12	0	1	11	9	50	1

Accedono alla 2<sup>a</sup> fase le prime sei squadre classificate (C.U. 56 del 03.04.2007).

## 2.4) **CLASSIFICA FINALE 1<sup>a</sup> FASE - GIRONE "B"**

N°	SOCIETA'	G.	V.	N.	P.	G.F.	G.S.	PUNTI
1	PONTEBBANA	10	9	0	1	33	12	27
2	MOGGESE	10	7	1	2	34	10	22
3	VILLA	10	5	1	4	20	18	16
4	NUOVA TARVISIO	10	4	1	5	13	19	13
5	CAVAZZO	10	3	1	6	20	22	10
6	EDERA	10	0	0	10	12	51	0

Accedono alla 2<sup>a</sup> fase tutte le squadre classificate (C.U. 56 del 03.04.2007).

## 2.5) **CLASSIFICA COPPA DISCIPLINA**

N°	SOCIETA'	PUNTI
1	OVARESE	0,80
2	VELOX P.	1,40
3	MOBILIERI	1,60
3	NUOVA TARVISIO	1,60
4	EDERA	2,00
5	VILLA	3,60
6	CAVAZZO	3,90
7	ARTA TERME	4,00
8	REAL I.C.	4,20
9	TIMAUCLEULIS	6,70
10	MOGGESE	8,80
11	PONTEBBANA	8,90
12	ARDITA	14,00

## 2.6) 2° TURNO - MODALITA' DI SVOLGIMENTO

- Le dodici squadre classificate saranno suddivise in quattro gironi di n° 3 squadre ciascuno.
- Le squadre di ciascun girone si incontreranno tra di loro una sola volta.
- Tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 30 minuti cadauno.
- **Accederanno al terzo turno le squadre prime classificate di ogni girone.**
- La classifica verrà stilata in base ai risultati conseguiti. In caso di parità tra più squadre si terrà conto nell'ordine:
  - della migliore differenza tra le reti segnate e quelle subite;
  - del maggior numero di reti segnate;
  - dell'esito dell'incontro diretto del 1° turno;
  - in caso di persistente parità verrà effettuato il sorteggio a cura del Comitato alla presenza dei Dirigenti delle Società interessate.

### COMPOSIZIONE GIRONI E CALENDARIO GARE

GIRONE		SQUADRE		DATA
<b>C</b>	1^ giornata	1^ A	6^ B	04/07/2007
<b>C</b>	2^ giornata	Perdente 1^ gara	5^ A	08/07/2007
<b>C</b>	3^ giornata	5^ A	Vincente 1^ gara	11/07/2007
<b>D</b>	1^ giornata	1^ B	6^ A	04/07/2007
<b>D</b>	2^ giornata	Perdente 1^ gara	5^ B	08/07/2007
<b>D</b>	3^ giornata	5^ B	Vincente 1^ gara	11/07/2007
<b>E</b>	1^ giornata	2^ A	3^ B	04/07/2007
<b>E</b>	2^ giornata	Perdente 1^ gara	4^ A	08/07/2007
<b>E</b>	3^ giornata	4^ A	Vincente 1^ gara	11/07/2007
<b>F</b>	1^ giornata	2^ B	3^ A	04/07/2007
<b>F</b>	2^ giornata	Perdente 1^ gara	4^ B	08/07/2007
<b>F</b>	3^ giornata	4^ B	Vincente 1^ gara	11/07/2007

Le gare che si svolgeranno su impianti provvisti di illuminazione avranno inizio ore 19.00.

Tutte le gare osserveranno un tempo di attesa di 15 minuti.

**NB:** Se la "squadra perdente 1^ gara" ha giocato in casa, giocherà in trasferta la seconda gara;

Se la "squadra vincente 1^ gara" ha giocato in trasferta, giocherà in casa la terza gara;

## 2.7) 3° TURNO - SEMIFINALI

Successivamente le 4 squadre qualificate disputeranno le semifinali con gara di solo andata ed abbinate come sottoindicato:

	SQUADRE	DATA	ORARIO
1^ Semifinale	VINCENTE C - VINCENTE E	15/07/2007	10.30
2^ Semifinale	VINCENTE D - VINCENTE F	15/07/2007	10.30

**Accedono alla finale le squadre vincenti le semifinali.**

## 2.8 CALENDARIO E ORARIO GARE

### **Gare del 04/07/2007 (1^ Giornata)**

GIRONE C			GIRONE D		
OVARESE	- EDERA	19.00	PONTEBBANA	- ARTA TERME	18.00
Riposa	REAL Imponzo/Cadunea		Riposa	CAVAZZO	

GIRONE E			GIRONE F		
ARDITA	- VILLA	18.00	MOGGESE	- TIMAUCLEULIS	18.00
Riposa	MOBILIERI		Riposa	NUOVA TARVISIO	

### 3) TORNEO PULCINI 2006/2007

#### 3.1) GARE DISPUTATE

Hanno avuto regolare svolgimento le sotto elencate gare:

##### GARE DEL 16/06/2007 - 1^ RITORNO

GIRONE B		
OVARESE "B"	- VILLA "A"	Disp.

##### GARE DEL 26/06/2007 - 4^ RITORNO

GIRONE C		
MOGGESE	- NUOVA TARVISIO B	Disp.

##### GARE DEL 23/06/2007 - 3^ RITORNO

GIRONE "A"			GIRONE "C"		
MOBILIERI "A"	- REAL I.C. "B"	Rinv.	NUOVA TARVISIO "B"	- PONTEBBANA	r.n.p.
			STELLA AZZURRA	- NUOVA TARVISIO "A"	r.n.p.

##### GARE DEL 30/06/2007 - 5^ RITORNO

GIRONE "A"			GIRONE "B"		
ARTA TERME	- TIMAUCLEULIS	r.n.p.	AUDAX	- OVARESE "A"	r.n.p.
MOBILIERI "A"	- PALUZZA	Disp.	EDERA	- OVARESE "B"	r.n.p.
MOBILIERI "B"	- VELOX PAULARO	Rinv.	RIGOLATO	- PRIX TOLMEZZO	r.n.p.
REAL I.C. "A"	- REAL I.C. "B"	r.n.p.	VILLA "B"	- VILLA "A"	r.n.p.

  

GIRONE "C"		
NUOVA TARVISIO "B"	- NUOVA TARVISIO "A"	Disp.
MOGGESE	- PONTEBBANA	Disp.
VAL RESIA	- CAVAZZO	r.n.p.
Riposa:	STELLA AZZURRA	

#### 3.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

I Giudici Sportivi, avv. Luigi Pugnetti (effettivo) e dott.ssa Orietta Lunazzi (sostituto), nella riunione del 3 luglio 2007, non hanno adottato alcun provvedimento disciplinare.

#### 3.3) VERIFICA GARE DISPUTATE – VISITA SCUOLE CALCIO

Il responsabile dell'Attività di Base del Comitato di Tolmezzo, sig. Delle Case Daniele, ha effettuato la verifica delle sottoindicate gare:

- campo sportivo di Paluzza : **gara Paluzza - Mobilieri B** del 26/05/2007
- campo sportivo di Resia : **gara Val Resia - Cavazzo** del 30/06/2007

Lo stesso responsabile ha visitato le SCUOLE CALCIO delle società:

- il giorno 25/05/2007: ASD PRIX TOLMEZZO;
- il giorno 21/06/2007: ASD CAVAZZO.

### 4) VIII^ TORNEO CATEG. PULCINI "SERGIO PITTONI" - IMPONZO

Società organizzatrice: A.S.D. Real Imponzo Cadunea

Campo di gioco: Campo Sportivo Imponzo di Tolmezzo

#### 4.1) GARE DISPUTATE

Nel corso del Torneo sono state disputate le sotto elencate gare:

### **SABATO 30 GIUGNO 2007 - 1^ FASE**

<b>GIRONE "A"</b>	REAL I.C. "A" - ARTA TERME
<b>GIRONE "B"</b>	REAL I.C. "B" - MOBILIERI -

<b>GIRONE "A"</b>	ARTA TERME - RIVOLTO
<b>GIRONE "B"</b>	REAL I.C. "B" - PONTEBBANA

<b>GIRONE "A"</b>	REAL I.C. "A" - RIVOLTO
<b>GIRONE "B"</b>	PONTEBBANA - MOBILIERI

#### GIRONE FINALE

#### GIRONE DI CONSOLAZIONE

ARTA TERME - RIVOLTO	PONTEBBANA - MOBILIERI
RIVOLTO - REAL I.C. B	MOBILIERI - REAL I.C. A
ARTA TERME - REAL I.C. B	PONTEBBANA - REAL I.C. A

Al termine delle gare è stata proclamata più brava del Torneo la squadra della società:  
A.S.D. REAL Imponzo/Cadunea - squadra B.

Publicato ed affisso all'albo del Comitato Locale di Tolmezzo il 03 luglio 2007.

Il Segretario  
Francesco Sciusco

Il Presidente  
Emidio Zanier